

**Affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 del servizio di redazione del P.F.T.E. e relative prove ed indagini sui terreni, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da redigere e restituire in modalità BIM, nonché di supporto al RUP per la supervisione ed il coordinamento della progettazione esecutiva, finalizzati all'intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria dell'immobile denominato ex Palazzina R.U.N.A., sito in Rieti, in Via Marco Curio Dentato n.100\_Scheda RIB0192, per adibirlo ad alloggi di servizio dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito degli Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia D.L. 189/2016**

**CUP: G15G22000020001**

**CIG: A0113C427C**

## **FAQ**

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PUNTO 2.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA, SI COMUNICA QUANTO SEGUE.

### **Richiesta n. 1:**

Si chiede se tra le Figure richieste per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto della struttura operativa minima di cui alla tabella a pag. 23 del Disciplinare di Gara, sia possibile subappaltare le figure professionali dell'archeologo, del tecnico competente in acustica, del geologo e del bim manager.

### **Risposta n. 1:**

Sì, è possibile subappaltare tutte le figure professionali sopra evidenziate.

### **Richiesta n. 2:**

Relativamente al requisito di idoneità professionale di cui al punto a) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, di *iscrizione oppure l'avvenuta domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del Decreto Legge 189/2016 e s.m.i.*, si chiede se lo stesso debba essere posseduto da tutti i professionisti partecipanti oppure, in caso in Società, esclusivamente dal legale rappresentante.

### **Risposta n. 2:**

Con riferimento al requisito di iscrizione all'Anagrafe Antimafia Commissariale, si richiama quanto specificato all'art. 34 del Decreto Legge 189/2016 e s.m.i. e con riferimento alle Società, all'art. 30 comma 6 della medesima norma. Pertanto, ove l'O.E. fosse costituito da una Società in qualunque forma o anche in raggruppamento tra Società (anche Società tra professionisti), il legale rappresentante dovrà possedere il requisito di iscrizione o aver richiesto l'iscrizione entro il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara (rif. art. 30 commi 6 e seguenti). Nel caso in cui l'O.E. si presentasse in forma di RTP, tutti i professionisti dovranno possedere il suddetto requisito (rif. art. 34).

**Richiesta n. 3:**

Relativamente a quanto riportato al paragrafo 8.1.1 del Capitolato tecnico prestazionale, e con riferimento all'esecuzione delle indagini strumentali sui terreni previste dall'allegato C – paragrafo 3 del Regolamento Regionale Lazio n. 7/2021 Modifiche al regolamento regionale 26 ottobre 2020, n. 26, si chiede se, in considerazione della classe d'uso del fabbricato (classe 2) e la classificazione sismica dell'area di intervento (2B) per la quale il succitato Regolamento Regionale prevede un rischio sismico medio, sia da valutare la risposta sismica locale (con indagini e prove di laboratorio ad essa associate).

Analogamente, relativamente a quanto riportato al paragrafo 8.1.1.2 del Capitolato tecnico prestazionale, e con riferimento all'esecuzione delle indagini geofisiche, si chiede se sia necessario la caratterizzazione del sottosuolo fino al volume geotecnico dell'opera e il livello di interazione del terreno con le fondazioni, senza doversi spingere fino alla profondità di 30 m.

**Risposta n. 3:**

La risposta al quesito presuppone valutazioni che saranno di stretta competenza del progettista incaricato della specifica attività.

**Richiesta n. 4:**

In un costituendo RTP si chiede se il giovane professionista debba essere MANDANTE oppure può essere un dipendente con contratto di collaborazione continuativa presso un soggetto costituente l'RTP o anche lo stesso Geologo Mandante nella RTP.

**Risposta n. 4:**

Ai sensi dell'art. 39 di cui all'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023, il giovane professionista deve far parte del Raggruppamento nelle forme previste al comma 2 del medesimo articolo. Pertanto, il giovane professionista deve partecipare al raggruppamento in qualità di progettista sia come mandante sia come dipendente ovvero consulente su base annua.

Conseguentemente, il geologo mandante nell'RTP non può soddisfare la fattispecie sopra richiamata.

**Richiesta n. 5:**

Si chiede se in merito alla certificazione richiesta al punto 6.4 lettera j) del Disciplinare di gara, la certificazione di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 e da ente terzo secondo le modalità previste dalle ISO IEC 17024, sia valutata positivamente per il rispetto del requisito richiesto.

**Risposta n. 5:**

No, le certificazioni richieste quale attestazione del requisito per il professionista di cui al punto 8 della struttura operativa prevista al paragrafo 6.1. sono esclusivamente quelle riportate al punto 6.4 lettera j) del Disciplinare di gara.

**Richiesta n. 6:**

Si chiede se ai fini della valutazione del requisito del fatturato globale, possa essere tenuto in considerazione il fatturato conseguito negli ultimi 5 anni, derivante da una precedente

Società avente quale Socio e Direttore tecnico le medesime figure professionali di una Società neocostituita partecipante alla procedura di gara.

**Risposta n. 6:**

Sì, come riportato al paragrafo 6.2. del Disciplinare di gara, *“ai sensi dell’art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato”*, purchè, nel caso di specie, tali requisiti siano riferiti ai fatturati conseguiti nel triennio precedente.

**Richiesta n. 7:**

Si chiede se sia corretto l’importo di € 105,74 riportato all’art. 10 del Disciplinare di gara quale Garanzia provvisoria.

**Risposta n. 7:**

Sì, l’importo della Garanzia provvisoria corretto è pari ad € 105,74 ovvero pari al 2% del prezzo base dell’appalto, al netto degli importi relativi alla redazione della progettazione, del piano di sicurezza e coordinamento e dell’attività di Supporto al RUP, come disciplinato al comma 11 dell’art. 106 del D.lgs n. 36/2023.

**Il Rup**

**Arch. Laura Valentini**